



Direttiva TPED



Direttiva 2010/35/UE
D.Lgs n. 78/2012



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Direttiva TPED | Direttiva 2010/35/UE - D.Lgs 78/2012

- Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

(GU L 165/3 del 30.6.2010)

- Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

(GU 138 del 15 Giugno 2012)

Edizione: 2.0

Data: Aprile 2026

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	1
Disclaimer	2
Changelog	3
Direttiva 2010/35/UE Testo consolidato 2026	4
Premessa	7
Capo I Ambito di applicazione e definizioni	9
Articolo 1 Ambito di applicazione	9
Articolo 2 Definizioni	10
Articolo 3 Requisiti a livello locale	11
Capo II Obblighi degli operatori economici	11
Articolo 4 Obblighi dei fabbricanti	11
Articolo 5 Rappresentanti autorizzati	12
Articolo 6 Obblighi degli importatori	12
Articolo 7 Obblighi dei distributori	13
Articolo 8 Obblighi dei proprietari	14
Articolo 9 Obblighi degli operatori	14
Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori	14
Articolo 11 Identificazione degli operatori economici	14
Capo III Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili	14
Articolo 12 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione	14
Articolo 13 Rivalutazione della conformità	15
Articolo 14 Principi generali del marchio Pi	15
Articolo 15 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi	15
Articolo 16 Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili	16
Capo IV Autorità di notifica e organismi notificati	16
Articolo 17 Autorità di notifica	16
Articolo 18 Requisiti relativi alle autorità di notifica	16
Articolo 19 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	17
Articolo 20 Requisiti relativi agli organismi notificati	17
Articolo 21 Domanda di notifica	17
Articolo 22 Procedura di notifica	17
Articolo 23 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	18
Articolo 24 Modifiche delle notifiche	18
Articolo 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati	18
Articolo 26 Obblighi operativi degli organismi notificati	18
Articolo 27 Obbligo di informazione degli organismi notificati	19
Articolo 28 Scambio di esperienze	19
Articolo 29 Coordinamento degli organismi notificati	19
Capo V Procedure di salvaguardia	19
Articolo 30 Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale	19
Articolo 31 Procedura di salvaguardia dell'Unione	20
Articolo 32 Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza	21
Articolo 33 Non conformità formale	21

Capo V Bis Procedure di emergenza	21
Articolo 33 bis Applicazione di procedure di emergenza	21
Articolo 33 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi	22
Articolo 33 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato	22
Articolo 33 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità	24
Capo VI Disposizioni finali	24
Articolo 34 Disposizioni transitorie	24
Articolo 35 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico	24
Articolo 36 Esercizio della delega	24
Articolo 37 Revoca della delega	24
Articolo 38 Obiezioni agli atti delegati	25
Articolo 38 bis Procedura di comitato	25
Articolo 39 Abrogazione	25
Articolo 40 Riconoscimento dell'equivalenza	25
Articolo 41 Obblighi degli Stati membri	25
Articolo 42 Attuazione	26
Articolo 43 Entrata in vigore	26
Articolo 44 Destinatari	26
Allegato I Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2	26
Allegato II Disposizioni transitorie	27
Allegato III Procedura di rivalutazione della conformità	27
Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78	30
Premessa	32
Capo I Ambito di applicazione e definizioni	32
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione	32
Art. 2. Definizioni	33
Art. 3. Requisiti a livello locale	34
Capo II Obblighi degli operatori economici	35
Art. 4. Obblighi dei fabbricanti	35
Art. 5. Rappresentanti autorizzati	35
Art. 6. Obblighi degli importatori	36
Art. 7. Obblighi dei distributori	36
Art. 8. Obblighi dei proprietari	37
Art. 9. Obblighi degli operatori	37
Art. 10. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori	37
Art. 11. Identificazione degli operatori economici	37
Capo III Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili	38
Art. 12. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione	38
Art. 13. Rivalutazione della conformità	38
Art. 14. Principi generali del marchio Pi	38
Art. 15. Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi	38
Art. 16. Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili	39
Capo IV Autorità di notifica e organismi notificati	39
Art. 17. Autorità di notifica	39
Art. 18. Requisiti relativi all'autorità di notifica	39

Art. 19. Obbligo di informazione dell'autorità di notifica	39
Art. 20. Requisiti relativi agli organismi notificati	39
Art. 21. Domanda di notifica	40
Art. 22. Procedura di notifica	40
Art. 23. Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	40
Art. 24. Modifiche delle notifiche	40
Art. 25. Contestazione della competenza degli organismi notificati	40
Art. 26. Obblighi operativi degli organismi notificati	41
Art. 27. Obblighi di informazione degli organismi notificati	41
Art. 28. Coordinamento degli organismi notificati	41
Capo V Procedure di salvaguardia	41
Art. 29. Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale	41
Art. 30. Procedura di salvaguardia dell'Unione	42
Art. 31. Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza	42
Art. 32. Non conformità formale	43
Capo VI Disposizioni finali	43
Art. 33. Norme abrogate	43
Art. 34. Riconoscimento dell'equivalenza	43
Art. 35. Norma di attuazione	43
Art. 36. Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto	43
Art. 37. Sanzioni	43
Art. 38. Disposizioni di carattere finanziario	44
Art. 39. Entrata in vigore	45
Allegato I Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2	45
Allegato II Marchio di conformità Pi	45
Allegato III Procedura di rivalutazione della conformità	45
Realizzazione	48

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

Le uniche fonti ufficiali della Direttiva TPED sono ai siti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Changelog

Ed. 2.0 del 1° Aprile 2026

Testo consolidato 2026 Direttiva 2010/35/UE contenente le seguenti modifiche/rettifiche di cui alla:

- Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026

Modifiche:

Articolo 2. Inserita nota (N)
 Articolo 33 bis. Inserita nota (N)
 Articolo 33 ter. Inserita nota (N)
 Articolo 33 quater. Inserita nota (N)
 Articolo 33 quinquies. Inserita nota (N)
 Articolo 38 bis. Inserita nota (N)

- Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno (GU L, 2024/2749, 8.11.2024). (GU L 2025/90340 del 22.4.2025)

Rettifica:

Articolo 33 quater. Inserita nota (N1)

Ed. 1.0 Gennaio 2020



Direttiva 2010/35/UE | Testo consolidato 2026

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165/3 del 30.6.2010)

[Premessa](#)

[Capo I Ambito di applicazione e definizioni](#)

[Articolo 1 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Requisiti a livello locale](#)

[Capo II Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 4 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 5 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 6 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 7 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 8 Obblighi dei proprietari](#)

[Articolo 9 Obblighi degli operatori](#)

[Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 11 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo III Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili](#)

[Articolo 12 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione](#)

[Articolo 13 Rivalutazione della conformità](#)

[Articolo 14 Principi generali del marchio Pi](#)

[Articolo 15 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi](#)

[Articolo 16 Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili](#)

[Capo IV Autorità di notifica e organismi notificati](#)

[Articolo 17 Autorità di notifica](#)

[Articolo 18 Requisiti relativi alle autorità di notifica](#)

[Articolo 19 Obbligo di informazione delle autorità di notifica](#)

[Articolo 20 Requisiti relativi agli organismi notificati](#)

[Articolo 21 Domanda di notifica](#)

[Articolo 22 Procedura di notifica](#)

[Articolo 23 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)

[Articolo 24 Modifiche delle notifiche](#)

[Articolo 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 26 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)

[Articolo 27 Obbligo di informazione degli organismi notificati](#)

[Articolo 28 Scambio di esperienze](#)

[Articolo 29 Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Capo V Procedure di salvaguardia](#)

[Articolo 30 Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale](#)

[Articolo 31 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 32 Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza](#)

[Articolo 33 Non conformità formale](#)

[Capo V Bis Procedure di emergenza](#)

[Articolo 33 bis Applicazione di procedure di emergenza](#)

[Articolo 33 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi](#)

[Articolo 33 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato](#)

[Articolo 33 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità](#)

[Capo VI Disposizioni finali](#)

[Articolo 34 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 35 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico](#)

[Articolo 36 Esercizio della delega](#)

[Articolo 37 Revoca della delega](#)

[Articolo 38 Obiezioni agli atti delegati](#)

[Articolo 38 bis Procedura di comitato](#)

[Articolo 39 Abrogazione](#)

[Articolo 40 Riconoscimento dell'equivalenza](#)

[Articolo 41 Obblighi degli Stati membri](#)

[Articolo 42 Attuazione](#)

[Articolo 43 Entrata in vigore](#)

[Articolo 44 Destinatari](#)

[Allegato I Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2](#)

[Allegato II Disposizioni transitorie](#)

[Allegato III Procedura di rivalutazione della conformità](#)



Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
(GU 138 del 15 Giugno 2012)

[Premessa](#)

[Capo I Ambito di applicazione e definizioni](#)

[Articolo 1 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Requisiti a livello locale](#)

[Capo II Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 4 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 5 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 6 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 7 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 8 Obblighi dei proprietari](#)

[Articolo 9 Obblighi degli operatori](#)

[Articolo 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 11 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo III Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili](#)

[Articolo 12 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione](#)

[Articolo 13 Rivalutazione della conformità](#)

[Articolo 14 Principi generali del marchio Pi](#)

[Articolo 15 Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi](#)

[Articolo 16 Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili](#)

[Capo IV Autorità di notifica e organismi notificati](#)

[Articolo 17 Autorità di notifica](#)

[Articolo 18 Requisiti relativi alle autorità di notifica](#)

[Articolo 19 Obbligo di informazione delle autorità di notifica](#)
[Articolo 20 Requisiti relativi agli organismi notificati](#)
[Articolo 21 Domanda di notifica](#)
[Articolo 22 Procedura di notifica](#)
[Articolo 23 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)
[Articolo 24 Modifiche delle notifiche](#)
[Articolo 25 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)
[Articolo 26 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)
[Articolo 27 Obbligo di informazione degli organismi notificati](#)
[Articolo 28 Coordinamento degli organismi notificati](#)
[Capo V Procedure di salvaguardia](#)
[Articolo 29 Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale](#)
[Articolo 30 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)
[Articolo 31 Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza](#)
[Articolo 32 Non conformità formale](#)
[Capo VI Disposizioni finali](#)
[Articolo 33 Norme abrogate](#)
[Articolo 34 Riconoscimento dell'equivalenza](#)
[Art. 35. Norma di attuazione](#)
[Art. 36. Modalità e tariffe per attività connesse al presente decreto](#)
[Art. 37. Sanzioni](#)
[Art. 38. Disposizioni di carattere finanziario](#)
[Art. 39. Entrata in vigore](#)
[Allegato I Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2](#)
[Allegato II Marchio di conformità Pi](#)
[Allegato III Procedura di rivalutazione della conformità](#)